

Legge regionale 15 gennaio 1982 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 15/01/1982

Rifinanziamento di opere di bonifica montana di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani.

Art. 4

La spesa di lire 500 milioni autorizzata con il precedente articolo 2 fa carico al capitolo 8833 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 - istituito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell' articolo 13 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6, con decreto dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, n. 7 del 25 febbraio 1981 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 17 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).